

PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ASSICURATIVI

LOTTO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA DIRECTORS & OFFICERS (D&O)

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI,
SINDACI, DIRIGENTI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI DI SOCIETÀ NON QUOTATE

CIG: 6242822BAD


ROMA METROPOLITANE S.r.l.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Paolo Omodeo Salè
Via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma

POLIZZA D&O Numero

Tra: Roma Metropolitane S.r.l.
Partita I.V.A./C.F.: 05397401000
con sede in : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA D&O Numero

Contraente : Roma Metropolitane S.r.l.
Sede Legale : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma
Broker : Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2015
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

AC

Sommario

DEFINIZIONI:	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	7
Art. 2: Gestione del contratto	7
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	9
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto	9
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 8: Facoltà di recesso	9
Art. 9: Trattamento dei dati	9
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 2 - Inizio e termine della garanzia (principio claims made)	10
Art. 3 - Estensione territoriale	10
Art. 4 - Modifiche di polizza	10
Art. 5 – Offerta pubblica di titoli	10
Art. 6 – Ordine dei pagamenti	11
Art. 7 – Forma delle comunicazioni	11
Art. 8 – Cessione	11
Art. 9 – Controllate estere	11
Art. 10 – Estensioni	11
Art. 11 – Richieste di risarcimento	14
Art. 12 – Difesa e transazioni	15
Art. 13 – Massimale e Ripartizione	16
Art. 14 – Esclusioni	16
ALLEGATO A - D&O	19

DEFINIZIONI:

Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale: persona fisica che è stata, è o sarà amministratore, sindaco, dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).

Assicurato: qualsiasi

(a) Amministratore, Sindaco, Dirigente;

(b) Dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui:

(i) sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente; o,

(ii) la Richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; o,

(iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto;

(iv) sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

(v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;

(vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni

(c) Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell'oggetto dell'assicurazione;

(d) Rappresentante in società partecipate;

(e) Qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

(f) Il responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ai sensi della legge n° 190/2012;

(g) qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque "shadow director", come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.

L'espressione Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.

Assicuratore: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Atto illecito: qualsiasi

(a) reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, Errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni;

(b) qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione;

Costi di difesa: qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato.

I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale indicato al punto 1 dell'Allegato A;

Costi di indagine: qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine.

Dipendente: qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.

Errori nella gestione dei rapporti di lavoro: qualsiasi

- (a) licenziamento senza giusta causa;
- (b) ingiusta mancata assunzione o promozione;
- (c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
- (d) violazione delle norme in tema di discriminazione;
- (e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
- (f) diffamazione;
- (g) sofferenza psicologica inflitta;

commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società.

Indagine: qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.

Modifiche rilevanti: uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- (b) l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- (c) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

Organo aziendale: Qualunque Assicurato

Periodo di osservazione: il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'Assicurato può comunicare all'Assicuratore per iscritto (ai termini dell'art 11) una Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di osservazione ma avente ad oggetto esclusivamente un Atto illecito commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione.

Perdita patrimoniale: Qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.

Questionario per la valutazione del rischio: ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relative allegati sottoposti all'Assicuratore in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione

Rappresentante in società partecipate: qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla Società o da un Assicurato, volta ad ottenere il risarcimento di una Perdita patrimoniale conseguente ad un Atto illecito commesso da un Assicurato; e

- (a) qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un Atto illecito commesso da un Assicurato; e
- (b) esclusivamente con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Particolari Oggetto dell'assicurazione, lettera C: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'Assicurato ad un'Indagine.

AC 

Società: Il Contraente e le Società controllate

Società controllata: qualsiasi società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:

- (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;
- (b) non sia quotata in alcuna borsa valori;
- (c) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;
- (d) Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;
- (e) Non abbia patrimonio netto negativo.

Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

Società partecipata: Qualsiasi entità

- (a) no profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];
- (b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
- (c) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente polizza; a condizione che la stessa:
 - (i) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,
 - (ii) non sia quotata in alcuna borsa valori; e,
 - (iii) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,
 - (iv) non sia una Società controllata.

Una società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.

Sostanza inquinante: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

Spese per il ripristino della reputazione: qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza, per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dello stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

AC
bf

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede della Contraente.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi i 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c.8 della Legge.

Art. 8: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art. 9: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A: Responsabilità civile personale

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto.

B: Rimborso alla Società

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato.

C: Costi di indagine

L'Assicuratore pagherà i Costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

D: Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore pagherà inoltre le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.

E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi

L'Assicuratore pagherà le Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

F: Rappresentanza in società partecipate

La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'Assicurato, nei confronti dei terzi. L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi Rappresentante in società partecipate, le Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società Partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipata.

Art. 2 - Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad un altro Assicuratore.

Art. 3 - Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera per le Richieste di risarcimento presentate e per gli Atti illeciti verificatesi entro l'estensione territoriale Mondo intero escluso USA e Canada.

Art. 4 - Modifiche di polizza

La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.

Art. 5 – Offerta pubblica di titoli



Qualora durante il Periodo di assicurazione il Contraente o qualsiasi Società controllata dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

(i) il Contraente dovrà fornire all'Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e

(ii) l'Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricomprendere le Perdite patrimoniali causate da Atti illeciti commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la Contraente avrà pagato il premio addizionale richiesto dall'Assicuratore; effettuato il pagamento del premio, la Società Controllata continuerà ad essere considerata Società Controllata ai fini della presente Polizza.

Art. 6 – Ordine dei pagamenti

In caso di Perdita patrimoniale, derivante da una Richiesta di risarcimento per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente polizza, l'Assicuratore dovrà prima di tutto pagare le Perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 1. della presente polizza.

Il fallimento o l'insolvenza della Società o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle Perdite patrimoniali rientranti nella presente polizza, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Il Contraente è autorizzato ad agire per conto delle Società controllate e degli Assicurati con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla polizza.

Art. 8 – Cessione

La presente polizza ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Art. 9 – Controllate estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Estensioni

1. Costituzione o acquisizione di nuove società controllate

La definizione di Società controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della polizza, a condizione che la stessa:

- (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero
- (b) non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero
- (c) non abbia patrimonio netto negativo; ovvero
- (d) non sia in liquidazione; ovvero
- (e) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.

Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.

2. Periodo di osservazione



Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di Assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione come indicato nell'Allegato a condizione che:

- a) non si sia verificata una Modifica rilevante; o,
- b) la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analogha copertura assicurativa.

Per fruire del Periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.

3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di Assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le richieste di risarcimento relative all'attività prestata.

4. Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata, a termini dell'art. 1, per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:

- (a) la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società;
- (b) l'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.

5. Costi di difesa di emergenza

Per Costi di difesa di emergenza si intendono i Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di Risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore.

Resta in particolare convenuto che: (a) i Costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore prima che vengano sostenuti Costi di difesa in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento, non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare di € 50.000,00; (b) i Costi di difesa di emergenza sono parte dei Costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.

6. Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione

Con un sotto limite di € 50.000,00 la presente estensione copre:

(i) Costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione

(a) L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare per costi, spese e parcelle ragionevoli (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto dell'Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:

- ricevimento, da parte dell'Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
- l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.

(b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso ad essi inerente, domande di controllo giurisdizionale nelle quali venga contestata la designazione di qualsiasi territorio ai fini di qualsiasi legge sull'extradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa la designazione della cittadinanza in relazione a procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.

(ii) Extradition Crisis Costs: Previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà, alla Contraente la copertura degli Extradition Crisis Costs.

Per Extradition Crisis Costs si intendono Costi, spese e parcelle ragionevoli di qualsiasi:

- (A) legale qualificato; e
- (B) consulente fiscale qualificato
- (C) consulenti di pubbliche relazioni

delle cui prestazioni professionali l'Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

7. Responsabilità per illegittima costituzione societaria

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Fondatore di società per le Perdite patrimoniali derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi Atto illecito commesso da tale Fondatore di società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della Contraente, di una Società controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società controllata se tale Atto illecito non fosse stato commesso.

Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da:

- (i) un consulente esterno; o
- (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società, che (a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società controllata oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società controllata, e (b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società controllata, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della società non fosse stata illegittima.

8. Dipendente Responsabile della Sicurezza

Di comune accordo tra le parti si conviene che, ai fini della copertura fornita con la presente polizza, il termine di Assicurato (di cui all'art. Definizioni della presente polizza) comprenderà anche il dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche intervenute se l'atto illecito a lui riferibile riguarda l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.

9. Persona Assicurata – Qualifica di QUADRO

Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche l'Ing. Franco Taliani con qualifica di quadro.

Tale persona si considererà Assicurato addizionale solamente se l'Atto illecito a lui riferibile riguarda l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione svolte in nome e per conto della Contraente.

10. Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, e far data dal 30/05/2013, si conviene di includere nella definizione di Assicurati, la Dottorssa Benvenuto (già Dirigente Roma Metropolitane) in quanto preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla Legge 262/2005.

11. Spese di Pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. Per le finalità della presente copertura, si conviene che:

Per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.

Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale indicato al punto 1 dell'Allegato A e con un massimo di Euro 200.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 1 dell'Allegato A e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nell'Allegato.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.

12. Protezione dei beni della Libertà Personale

L'Assicuratore si farà carico di:

- (i) Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali in relazione a Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale ovvero Procedimenti di Estradizione;

- (ii) Spese di Estradizione, nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 1 dell'Allegato; e
- (iii) Spese Personali in caso di Ordine Restrittivo, nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 1 dell'Allegato, per ciascun Soggetto Assicurato nel rispetto del sottolimito pari ad € 40.000,00.

13. Spese di Difesa in Sede Cautelare o d'Urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari ad € 50.000,00 che è da intendersi parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata anticipando le spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo di validità della polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- (a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- (b) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (c) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- (d) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

14. Anticipo delle Spese Legali fino a sentenza passata in giudicato

L'Assicuratore rimborserà costi oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per reati di natura dolosa, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di provvedere alla restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore a tale titolo in caso di condanna.

15. Dipendente Responsabile per la Privacy

Di comune accordo tra le Parti si conviene che, ai fini della copertura fornita con la presente polizza, la definizione di Assicurato (di cui alle Definizioni della presente polizza) comprenderà anche la persona designata quale responsabile della privacy, come indicato dalla Legge n.675/1996 e successive modifiche, se l'Atto Illecito ad essa riferibile riguarda l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.

16. Organo di Vigilanza

Di comune accordo tra le Parti si conviene che, ai fini della copertura fornita con la presente polizza, la definizione di Assicurato comprenderà qualsiasi membro dell'Organo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001) qualunque sia la loro posizione all'interno dell'azienda assicurata

Art. 11 – Richieste di risarcimento

1. Comunicazione delle Richieste di risarcimento

La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:

- (a) avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile);
- (b) comunicate per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore non appena possibile e comunque:
 - (i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
 - (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicurato l'ha ricevuta.

L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le Richieste di risarcimento:

1. mediante lettera raccomandata. In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'Assicuratore; oppure
2. mediante fax

2. Circostanze alle quali potrebbero conseguire Richieste di risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;

(d) una stima della Perdita patrimoniale potenziale.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali Richieste di risarcimento comunicate ai termini dell'art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

3. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo Atto illecito o a più Atti illeciti collegati o continuati; o,
- (b) ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

saranno considerati un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore ai termini dell'art. 12.1 una Richiesta di risarcimento:

- (i) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
 - (ii) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto illecito identico o correlato ad un altro Atto illecito dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
- la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima Richiesta di risarcimento.

Art. 12 – Difesa e transazioni

1. Gestione della difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:

- (a) anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall'art 13.2;
- (b) avrà il diritto – previa comunicazione scritta - di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una Richiesta di risarcimento.

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore

- (i) tutta l'assistenza necessaria; e,
- (ii) attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una Richiesta di risarcimento.

2. Anticipo dei costi di difesa e dei Costi di ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i Costi di difesa, Costi di ripristino della reputazione ed i Costi di indagine preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui;

- (a) lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa; o
- (b) l'anticipo richiesto dovesse superare:
 - (i) per quanto riguarda i Costi di Difesa, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
 - (ii) per quanto riguarda le Spese per il ripristino della reputazione ed i Costi di Indagine, i sotto limiti indicati al punto 1 lettere a) e b) dell'Allegato A.

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente polizza.

In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'Assicuratore nel caso in cui l'Assicurato non ne avesse avuto diritto.

3. Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario. L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.

4. Surroga e Recuperi

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, le stessi saranno versate all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti

L'Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso:

- (a) abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell'articolo 15.1; o,
- (b) abbia commesso quanto indicato alla lettera (b) dell'articolo 15.1.

Art. 13 – Massimale e Ripartizione

1. Massimale

Il Massimale indicato al punto 1 dell'Allegato A rappresenta in aggregato la somma massima che l'Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione ed il Periodo di osservazione (qualora applicabile). I sotto limiti indicati al punto 1 lettere a) e b) dell'Allegato A sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.

2. Ripartizione

Escluso quanto previsto dall'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C (Rimborso all'azienda), l'Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società. Conseguentemente, nel caso in cui una Richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, gli Assicurati e l'Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle Perdite patrimoniali e dei Costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

Art. 14 – Esclusioni

Ai sensi della presente Polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:

1. Condotta

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
- (b) ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.

L'esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato.

2. Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) a qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;
- (b) a qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.

Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

3. Danno a persone e/o cose

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) a infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);

(b) a danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l'ambiente (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimito pari al 20% del Massimale di polizza e con un massimo di €500.000,00)

4. Responsabilità amministrativo-contabile

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica.

Di comune accordo tra le parti con effetto 30.06.08 si precisa che l'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 59 della legge 24 Dicembre 2007, n°244 (Legge Finanziaria 2008), non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardanti la responsabilità amministrativa per danni cagionati allo stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile.

L'esclusione di cui sopra non sarà operante nell'ipotesi in cui i singoli Assicurati abbiano aderito – pagando in proprio il relativo premio – all'estensione Corte dei Conti.

5. Paesi OFAC

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure,
- al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica

6. RC Professionale

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissioni relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente.

7. Esclusione azionisti detentori di più del 19,9% del capitale sociale (in forma parziale)

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite Pecuniarie in relazione a richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati da o per conto di Terzi che a qualsiasi titolo e/o causa controllino più del 19,9% delle quote e/o azioni sociali, quando tali richiesta/e derivino direttamente da Atti Illeciti di cui tali Terzi sono a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.

8. Esclusione delle richieste di risarcimento tra assicurati per Paesi non Common Law (in forma parziale)

Di comune accordo tra le Parti si conviene che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per perdite derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un assicurato che sia promossa/avanzata da o per conto di un qualsiasi assicurato oppure dalla società, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:

- (i) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della società contro qualsiasi amministratore o dirigente della società tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi persona assicurata contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
- (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della Società senza l'incoraggiamento o la partecipazione di un assicurato o di qualsiasi amministratore, dirigente, sindaco, governor o responsabile con carica equivalente della Società;
- (iii) una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi persona assicurata;

(iv) una richiesta di risarcimento promossa da qualsiasi ex "amministratore, dirigente o dipendente" della società che non abbia prestato servizio in qualità di amministratore, dirigente, sindaco, governor, membro del comitato direttivo, membro del consiglio di amministrazione, General Counsel o Risk Manager (o responsabile con carica equivalente), debitamente eletto o nominato, alle dipendenze o come consulente della società per almeno quattro (4) anni prima che detta richiesta di risarcimento sia stata avanzata per la prima volta nei confronti di un qualsiasi assicurato

9. Esclusione Nord America

Si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- (i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- (ii) derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada
- (iii) sia relativa a società controllate o collegate in USA o Canada

10. Atti precedenti la data di costituzione della Società ROMA METROPOLITANE SRL

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Atto Illecito commesso prima della data di costituzione della società Roma Metropolitane S.r.l..

ALLEGATO A - D&O

Costituente parte integrante del presente contratto di assicurazione

- 1. Massimale** **Massimale aggregato per Periodo di assicurazione per tutte le Perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati: € 10.000.000,00**

I seguenti sotto limiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato:

 - a) Sotto limite aggregato per Spese per il ripristino della reputazione: 15% del massimale con il massimo di € 200.000,00
 - b) Sotto limite aggregato per Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione: € 20.000,00
 - c) Sotto limite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del Massimale di polizza e con un massimo di € 100.000,00

- 2. Franchigia** N/A

- 3. Periodo di osservazione**

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, e la Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione di 60 mesi pagando il 30% del premio annuale intero.

Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.

Se ha luogo una Operazione la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

- 4. Data di continuità** 31/01/2005

Polizza	Data sinistro	Stato del sinistro	Importi Sinistri Pagati
D&O	24/04/2007	Chiuso	
D&O	01/11/2005	Chiuso	
D&O	09/01/2008	Chiuso	
D&O	04/01/2008	Chiuso	
D&O	14/02/2008	Chiuso	
D&O	16/01/2008	Chiuso	
D&O	01/04/2007	Chiuso	
D&O	10/03/2009	Chiuso	
D&O	30/05/2009	Chiuso	
D&O	23/04/2008	Chiuso	
D&O	16/05/2008	Chiuso	
D&O	26/05/2008	Chiuso	
D&O	01/08/2007	Chiuso	
D&O	16/01/2009	Chiuso	
D&O	05/05/2008	Chiuso	
D&O	18/12/2007	Chiuso	
D&O	17/03/2008	Chiuso	
D&O	08/03/2010	Chiuso	
D&O	14/11/2013	Aperto	
D&O	03/10/2014	Chiuso	
D&O	01/10/2014	Chiuso	
D&O	06/10/2014	Chiuso	
D&O	09/10/2014	Chiuso	
D&O	14/10/2014	Chiuso	
D&O	21/10/2014	Chiuso	

AC 